



Ministero della Difesa

**IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA**



NUMERO 2 - 2025

NEWSLETTER RPCT

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con parere del 30 gennaio 2025, ribadisce che non è possibile applicare filtri, blocchi o limitazioni alla sezione *Amministrazione Trasparente* dei siti web istituzionali. Tale divieto deriva dal decreto legislativo n. 33/2013, che garantisce l'accessibilità totale ai documenti pubblicati (cd. formato aperto) per finalità di trasparenza e/o prevenzione della corruzione. Il parere di ANAC è supportato da un provvedimento del Garante Privacy (n. 329/2024), che conferma la necessità di mantenere l'indicizzazione dei documenti sui motori di ricerca, impedendo misure che ostacolano la reperibilità delle informazioni pubbliche. Nonostante ciò, i dati personali contenuti negli atti devono essere trattati secondo i principi di pertinenza, non eccedenza e protezione dei dati.

Con la Delibera in commento ANAC ha approvato il proprio "Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.ms.ii". Questo, fra l'altro, prevede l'irrogazione di apposite sanzioni (da 500 mila a 1 milione di Euro) in caso di violazioni particolarmente gravi, volte ad eludere l'attività istruttoria di ANAC.

ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Parere del 30 gennaio 2025

Comune di OMISSIS – Web scraping ed intelligenza artificiale generativa. Richiesta di parere sulle misure da introdurre per prevenire il web scraping dei dati personali nella sezione "Amministrazione Trasparente" [...]

Delibera ANAC n. 126 del 26 Marzo 2025

Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. [...]

NEWSLETTER RPCT

In questa Delibera ANAC evidenzia che gli art. 62 e 63 d.lgs. 36/2023 prevedono che gli affidamenti superiori a determinate soglie, differenziate per lavori o servizi e forniture, siano svolte da stazioni appaltanti qualificate; ove la stazione appaltante non sia qualificata, può rivolgersi ad una centrale di committenza oppure ad altra stazione appaltante qualificata che svolga l'affidamento per conto della prima. L'art. 63 e l'Allegato II. 4 d.lgs. 36/2023 disciplinano poi i requisiti e il procedimento di qualificazione delle stazioni appaltanti, affidando all'ANAC la tenuta dei relativi elenchi.

Non solo, ma ANAC precisa che la corretta attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, e con essa la verifica in ordine all'effettivo svolgimento delle procedure di gara da parte di soggetti adeguatamente qualificati, garantisce la realizzazione degli obiettivi prefissi dalla riforma del 2023. Ne discende una peculiare attenzione da parte dell'Autorità in sede di vigilanza.

Nella Delibera in parola ANAC pone l'accento sul fatto che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti costituisce una delle novità fondamentali del nuovo codice dei contratti pubblici, che ha il chiaro obiettivo di elevare il livello qualitativo delle stazioni appaltanti, riservando solo a quelle qualificate lo svolgimento degli affidamenti più complessi (vedasi anche Delibera ANAC n. 168 del 10 aprile 2024).

La Delibera in commento analizza i rapporti intercorrenti tra stazione appaltante "qualificata" e stazione appaltante "non qualificata" che si rivolge alla prima per esigenze proprie. In particolare, per quanto concerne la nomina del RUP, viene evidenziato che ai sensi dell'art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023, nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento dell'affidamento ad altro soggetto qualificato (centrale di committenza o stazione appaltante), l'ente qualificato deve nominare un proprio responsabile unico del progetto (RUP).



Delibera ANAC 10.04.2024 n° 168

Parere motivato ai sensi dell'articolo 220 comma 3 D.lgs. 36/2023 [...]

Delibera ANAC n. 06 del 14 gennaio 2025

Comune di Oriolo – Procedura telematica negoziata per l'appalto misto di lavori, forniture e servizi per la valorizzazione del patrimonio storico [...]

Delibera ANAC 24.05.2024 n° 255

Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza [...]

— NEWSLETTER RPCT —

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la firma autografa rientra nella definizione di "dato personale"(art.4 del GDPR).

Sul tema della firma dei documenti si esprime anche il Garante per la protezione dei dati personali con apposito parere (23 marzo 2020 - 9304448) che riguarda il bilanciamento tra il diritto di accesso civico ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione e la necessità di tutelare i dati personali dei soggetti coinvolti. Nello specifico, si evidenzia che la divulgazione di firme autografe e altri dati calligrafici potrebbe compromettere la protezione dei dati personali, favorendo il verificarsi di eventuali furti di identità di creazione di identità fittizie, attraverso le quali esercitare attività fraudolente. Si sottolinea l'importanza, ove consentito l'accesso, di fornire tali documenti con dati personali oscurati, compresa la firma autografa, per rispettare i principi di minimizzazione e limitazione della finalità previsti dal RGPD, garantendo al contempo trasparenza e accesso alle informazioni pubbliche. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha sempre evidenziato il valore della firma digitale come strumento sicuro e innovativo, anche nei documenti/dichiarazioni da sottoscrivere, oggetto di pubblicazione obbligatoria in Amministrazione trasparente. Anche il Garante per la protezione dei dati personali evidenzia che la firma digitale garantisce non solo l'autenticità e l'integrità dei documenti pubblicati, ma anche una maggiore tutela dei dati personali, riducendo il rischio di accessi non autorizzati o manipolazioni. Pertanto, per i documenti destinati alla pubblicazione obbligatoria, è necessario l'uso della firma digitale e solo ove ciò non sia possibile, si procederà all'oscuramento, tra gli altri dati personali, della firma autografa.



Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Sentenza del 4 ottobre 2024 resa nella causa C-200/23 [...]



GPD

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Garante per la Protezione dei Dati Personali

Parere su una istanza di accesso civico - 23 marzo 2020
[9304448] [...]

Garante per la Protezione dei Dati Personali

Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati [...]

— NEWSLETTER RPCT —



L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con parere del 23 luglio 2025, riporta all'articolo 18 del D.lgs. 33/2013 la pubblicazione degli incentivi per “funzioni tecniche” espletate dai dipendenti.

La norma citata è dedicata agli incarichi autorizzati e conferiti ai pubblici dipendenti.

Più esattamente, la sottosezione “Personale - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” deve essere popolata con *“l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) comprensivo dell' oggetto, durata, compenso spettante per ogni incarico”*.

Lo stesso schema tabellare deve essere riportato per i dati relativi agli “incentivi tecnici” percepiti dal personale ai sensi dell'art. 45 Codice dei contratti pubblici.

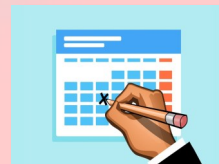
Il RPCT si riserva di emanare apposita Direttiva per disciplinare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli incentivi tecnici.

Fascicolo ANAC n. 2764/2025

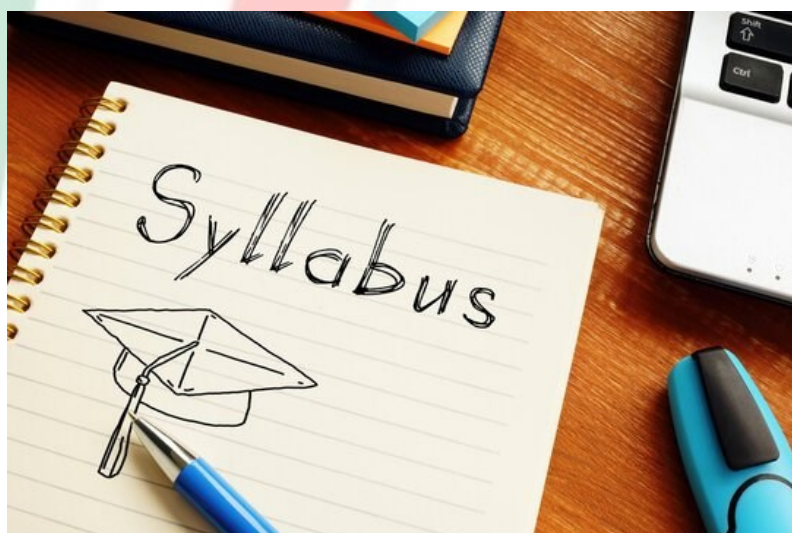
Oggetto: Omissis - Richiesta di parere concernente gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale (Rif. nota prot. ANAC n. omissis— Riscontro.

NEWSLETTER RPCT

SCADENZE ED APPUNTAMENTI



Censimento incarichi a rischio	✓
2^ Segnalazione semestrale PERSOMIL e PERSOCIV su provvedimenti disciplinari/penali	✓
Considerazioni Referenti su 2^ segnalazione PERSOMIL e PERSOCIV	✓
Riscontro al RPCT dell'attività informativa svolta nell'U.O. di competenza	✓
Comunicazione dei dati relativi agli ACG pervenuti nel Trimestre precedente (per Registro FOIA)	10/10
Schede di trasparenza aggiornamento annuale	10/10
Comunicazione aggiornamento dati AUSA/RASA	10/10



GIORNATA DELLA trasparenza

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Date e iniziative per promuovere la Trasparenza da definire a cura di ciascun Referente




CONTATTI

STRUTTURA DI SUPPORTO AL RPCT - Viale dell'Università, 4 (Roma) -

ssrpct@postacert.difesa.it